

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:**

*Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio*

- **Codice della proposta:** COM(2021) 547 del 23/09/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0291(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero Sviluppo economico (DGTCSI-ISCTI)

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

La proposta di Direttiva in esame si inserisce nel **quadro normativo** della direttiva 2014/53/UE, che istituisce un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell'Unione europea e garantisce per tali apparecchiature il corretto funzionamento del mercato interno. In particolare ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), di tale direttiva, uno dei requisiti essenziali che le apparecchiature radio devono soddisfare è quello di interagire con gli accessori, in particolare con i caricabatteria standardizzati.

In passato e fin dal 2009, sono stati compiuti sforzi a livello dell'Unione europea per limitare la frammentazione delle interfacce di ricarica dei telefoni cellulari e di apparecchiature radio analoghe, ma le iniziative volontarie non hanno soddisfatto pienamente gli obiettivi strategici dell'Unione stessa al fine di ridurre i rifiuti elettronici.

La persistente frammentazione del mercato delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica di telefoni cellulari e di altre apparecchiature radio analoghe, si ripercuote sui consumatori e con relativo aumento dei rifiuti elettronici.

La proposta fa riferimento, quindi, al piano d'azione per l'economia circolare della Commissione europea, che annuncia iniziative che interessano l'intero ciclo di vita dei prodotti, ad esempio che riguardano la progettazione, promuovono processi di economia circolare, favoriscono il consumo sostenibile e mirano a garantire che le risorse utilizzate siano mantenute il più a lungo possibile nell'economia dell'U.E.

In merito, la seconda priorità del programma di lavoro della Commissione per il 2020 ("Un'Europa pronta per l'era digitale") - con pianificazione rivista a causa della pandemia - include una proposta legislativa relativa ai caricabatteria standardizzati per telefoni cellulari e categorie o classi analoghe di apparecchiature radio.

La proposta ha la **finalità** di introdurre requisiti aggiuntivi, da applicare ai telefoni cellulari e a categorie o classi analoghe di apparecchiature radio, nell'ambito della suddetta direttiva 2014/53/UE.

Gli elementi **qualificati ed innovativi** della proposta possono essere così riassunti:

- armonizzare l'interfaccia di ricarica e i protocolli di comunicazione per la ricarica di categorie o classi specifiche di apparecchiature radio ricaricabili con cavo, indicando la tecnologia USB tipo C, quale presa di ricarica standardizzata per le pertinenti categorie o classi di apparecchiature radio;
- fornire la base per l'adeguamento a qualsiasi progresso tecnologico futuro, introducendo un'armonizzazione delle interfacce di ricarica e dei protocolli di comunicazione per la ricarica in relazione alle apparecchiature radio, che possono essere caricate con mezzi diversi dal cavo;
- armonizzare i requisiti relativi alla vendita combinata di apparecchiature radio e dei relativi caricabatteria e alle informazioni da fornire agli utenti finali, affinché l'utenza stessa non sia obbligata ad acquisire un nuovo dispositivo di ricarica ogni volta che acquista un nuovo telefono cellulare o un'apparecchiatura radio analoga. Per garantire il raggiungimento e l'efficacia di tali requisiti, gli utenti finali ricevono le informazioni necessarie riguardanti le caratteristiche di ricarica al momento dell'acquisto di un telefono cellulare o di un'apparecchiatura radio analoga.

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 114 del TFUE, che consente di armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio.

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica negli ambiti di seguito indicati:

- Interesse comune dei consumatori;
- Ambiente

L'assenza di armonizzazione in questo settore condurrebbe a sostanziali differenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o le prassi degli Stati membri sull'interoperabilità dei telefoni cellulari e di categorie o classi analoghe di apparecchiature radio con un dispositivo di ricarica e sulla vendita separata (unbundling) dei caricabatteria, ossia la fornitura all'utente finale dell'apparecchiatura radio senza il dispositivo di ricarica.

L'Unione europea, con la proposta, assicura così che i prodotti immessi sul mercato

dell'Unione sostengano la convenienza del consumatore, garantendo che i cittadini non subiscano un livello ingiustificato di frammentazione; l'Unione europea, al contempo assicura che prodotti immessi sul mercato dell'Unione siano razionalizzati in modo da permettere la riduzione dei rifiuti elettronici, promuovendo gli obiettivi di un'economia circolare.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, in quanto le modifiche proposte sono coerente con quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

I requisiti, nuovi o modificati, non impongono oneri e costi inutili all'industria, in particolare alle piccole e medie imprese, né alle amministrazioni. Tra le varie opzioni possibili l'opzione prescelta propone la risposta più proporzionata.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La proposta in esame è valutata in modo positivo, considerando che mira a prevenire la frammentazione del mercato per quanto riguarda le interfacce di ricarica per telefoni cellulari e categorie o classi analoghe di apparecchiature radio (tablet, fotocamere digitali, cuffie, console portatili per videogiochi e altoparlanti portatili), a migliorare la convenienza dei consumatori e a ridurre i rifiuti elettronici.

Per quanto riguarda l'urgenza si sottolinea che, il Parlamento europeo, già nel gennaio 2020, ha adottato la risoluzione 2019/2983 (RSP) in cui chiede l'adozione urgente di una norma relativa a un caricabatteria standardizzato per i telefoni cellulari, al fine di evitare un'ulteriore frammentazione del mercato interno.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto finalizzate a venire incontro alle esigenze dei consumatori e a ridurre il volume di dispositivi di ricarica prodotti ogni anno con la conseguente riduzione dei rifiuti elettronici.

Risulta di importanza anche la disposizione della proposta di modifica secondo la quale - al fine di affrontare eventuali sviluppi futuri delle tecnologie di ricarica e di garantire la minima interoperabilità comune tra le apparecchiature radio e i dispositivi di ricarica per tali apparecchiature radio - alla Commissione è delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, allo scopo di modificare le categorie o le classi di apparecchiature radio e le specifiche relative alle interfacce di ricarica e ai protocolli di comunicazione per la ricarica, nonché di integrare i dettagli sulle informazioni relative alla ricarica.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

La proposta in esame è il risultato di una lunga attività istruttoria nell'ambito dell'Expert Group Radio equipment <sup>1</sup>, ossia il gruppo di esperti che opera presso la Commissione europea,

<sup>1</sup> L'Expert Group Radio equipment: gruppo di esperti su apparecchiature radio che assiste, fra l'altro, la Commissione nella preparazione di ogni

istituito dalla direzione generale della Commissione per il mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI (DG GROW).

In tale sede gli Stati Membri, inclusa l'Italia, hanno espresso la propria posizione; in particolare la delegazione italiana in occasione dell'attività di consultazione dell'Expert Group Radio equipment nell'aprile 2021, ha espresso il proprio parere, frutto di una consultazione nazionale, rivolta alle associazioni italiane di costruttori di prodotti radio, agli organismi nazionali di valutazione di conformità per la RED, alle associazioni di consumatori e al Ministero per la Transizione ecologica. In tale parere, è stato sottolineato che l'imposizione di requisiti aggiuntivi attraverso un atto comunitario, da applicare ai telefoni cellulari e a categorie o classi analoghe di apparecchiature radio, avrebbe potuto ostacolare l'innovazione tecnologica.

Sulla base del nuovo potere conferito alla Commissione europea - come riportato nella proposta di modifica - di adottare atti per affrontare eventuali sviluppi futuri delle tecnologie in tale settore, si viene, quindi, a soddisfare la posizione nazionale italiana.

Premesso tutto ciò, non si rinvengono elementi di criticità, per cui non si ritiene di dover apportare modifiche per quanto riguarda il testo, né tantomeno per quanto riguarda il merito.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

I costi riguardano principalmente i fabbricanti che non:

- i) utilizzano l'interfaccia USB tipo C nei loro prodotti,
- ii) offrono soluzioni unbundled (ossia la fornitura all'utente finale dell'apparecchiatura radio senza il dispositivo di ricarica), o
- iii) sostengono un protocollo di ricarica standardizzato, poiché dovranno riprogettare i circuiti di ricarica delle loro apparecchiature, ma questo impatto sarà attenuato da un periodo di transizione.

L'incidenza sulle aziende non si considera rilevante, poiché la maggior parte dei produttori del settore sono grandi imprese.

Per evitare di ostacolare l'innovazione, si propone che alla Commissione europea sia conferito il potere di aggiornare le specifiche tecniche di interoperabilità alla luce degli sviluppi tecnici, a condizione che tali sviluppi rispettino anche l'obiettivo di garantire la piena interoperabilità.

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Le modifiche ed integrazioni previste alla direttiva 2014/53/UE, agli articoli 3, paragrafo 3, lettera a), articolo 3 paragrafo 4, articolo 3 bis, articolo 10 paragrafo 8, articolo 17 paragrafo 2, articolo 40, articolo 43 e 44 e all'allegato I bis, imporranno analoghe modifiche ed integrazioni ai corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 128/2016 recante "Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE."

Sul punto non si rinvergono elementi di criticità.

**3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

**4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Nessuno

**5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

La proposta può ritenersi di impatto positivo sulla collettività, in quanto consente la riduzione dei rifiuti elettronici con effetti positivi che bilanciano eventuali oneri per l'industria, come descritti nel punto 1.

**Altro**

Nulla da segnalare

LOGO  
Amministrazione  
con competenza  
prevalente

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

*Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio*

- **Codice della proposta:** COM(2021) 547 del 23/09/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0291(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero Sviluppo economico (DGTCSI-ISCTI)

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b>  (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
	Decreto legislativo del 22 giugno 2016 n. 128: recante "Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE."	Norma di fonte primaria dell'ordinamento italiano Amministrazione competente: Ministero Sviluppo economico
Proposta COM(2021) 547 Art. 1 paragrafo 1, lettera a)	Articolo 3, comma 3, lettera a)	
Proposta COM(2021) 547 Art. 1 paragrafo 1, lettera b)		
Proposta COM(2021) 547 Art. 1 paragrafo 2,		
Proposta COM(2021) 547 Art. 1 paragrafo 3,	Articolo 10, comma 8	
Proposta COM(2021) 547 Art. 1 paragrafo 4,	Articolo 17, comma 2	
Proposta COM(2021) 547 Art. 1 paragrafo 5, lettere a) e	Articolo 42	

## MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

b),		
Proposta COM(2021) 547 Art. 1 paragrafo 6, lettere a) e b)	Articolo 43	
Proposta COM(2021) 547 Art. 1 paragrafo 7, lettere a) e b)		Non si rendono necessari interventi normativi di natura primaria o secondaria, in quanto trattasi di disposizioni relative ad esercizio di delega della Commissione, ovviamente non riportate nel decreto legislativo n. 128/2016
Proposta COM(2021) 547 Art. 1 paragrafo 8		